



A TUTTI I CONFERITORI DI RIFIUTI

Prot. n° 12648

Data 19/11/2015

Oggetto: indicazioni ai produttori, che conferiscono rifiuti ad AMIU, in ordine al campionamento ed analisi dei rifiuti.

Con riferimento ai nuovi criteri di classificazione dei rifiuti della Decisione della Commissione 2014/955/UE, i produttori dei rifiuti, nel caso di codici dell'elenco europeo dei rifiuti che riportano *un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose»*, sono tenuti a valutare le *sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE* per poterne effettuare la corretta classificazione.

Posto che la corretta formazione di un campione rappresentativo del rifiuto è elemento significativo e sostanziale per garantire la correttezza della successiva verifica analitica,

- richiamando il fatto che l'unica norma che dettaglia procedure di indagine da compiere sui rifiuti ai fini della loro valutazione è il D.M. Ambiente 27 settembre 2010, così come modificato dal D.M. 24 giugno 2015, relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica,
- ritenendo, altresì, che le previsioni indicate per la caratterizzazione di base, all'art. 2 ed in allegato 3 allo stesso D.M., possano essere impiegate, per analogia, quali criteri funzionali a garantire il corretto campionamento dei rifiuti anche in relazione alla loro caratterizzazione finalizzata alla classificazione,
- ricordando che l'allegato 3 al D.M., mutuato dalla Decisione del Consiglio 2003/36/CEE, indica che:

“Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base (...) sono effettuati (...) da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.

Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti (...) qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.”

Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Genova

Sede Legale, Direzione e Uffici Amministrativi

Via G. D'Annunzio, 27 - 16121 Genova

Tel 010 558113 - Fax 010 5584515

info@amiu.genova.it - www.amiu.genova.it - amiupec@amiu.genova.it

Società per Azioni con Unico Socio

Reg. Imp. GE R.E.A. 355781

C.F. e P.I. 03818890109

Capitale sociale: 14.143.276,00 i.v.



In considerazione del fatto che la corretta valutazione della pericolosità è attività obbligatoria in capo al produttore, prevista dal Dlgs. 152/2006 art. 184, ed è funzionale ad accompagnare un rifiuto nella sua corretta gestione.

Ricordando che una “certificazione analitica” è esplicitamente prevista e richiesta dalla norma a corredo dei documenti di accompagnamento dei rifiuti (art. 258 c.4).

Richiamato altresì che, nell’ordinamento italiano, ai sensi del R.D. n. 842 del 1 marzo 1928 - Regolamento per l’esercizio della professione di chimico, art. 16: *“Devono (...) essere redatte dagli iscritti nell'albo [dei Chimici] le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni e che possono essere affidate a persone non iscritte all'albo solo per perizie e incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica.”*

Anche a seguito di richiesta di parere ad ARPAL, relativamente alla possibilità, per i produttori che intendono conferire determinati rifiuti ad impianti AMIU, di poter effettuare il campionamento in proprio quantomeno per quei rifiuti che presentano caratteristiche di evidente omogeneità merceologica tali da consentire l'applicazione del principio di *“perizie e incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica”* espresso sopra (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo si citano: le guaine di carta catramata, le moquettes, gli isolanti, la controsoffittature, i pavimenti tipo linoleum), la medesima Agenzia ha confermato che:

1. il campionamento dei rifiuti rappresenta una fase sostanziale per garantire l’attendibilità dei risultati analitici;
2. il soggetto che effettua il campionamento debba essere adeguatamente formato;
3. la responsabilità della scelta di chi sia il soggetto più idoneo a campionare resta in capo al produttore del rifiuto stesso, non essendo l’Agenzia titolata a stabilire quale sia il soggetto che debba eseguire un campionamento.

Premesso quanto sopra, si comunica che, presso i nostri impianti, i rifiuti, per cui l'elenco europeo dei rifiuti preveda la valutazione della pericolosità/non pericolosità in ragione di *un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose»* (cd. codici a specchio), verranno accettati solamente se accompagnati da un “certificato analitico”, sottoscritto da Chimico abilitato riportante l’assunzione della responsabilità dell’intero processo di campionamento e analisi dei rifiuti.

A parziale deroga di quanto sopra è ammesso, per i rifiuti visivamente e merceologicamente omogenei, che il campionamento possa essere svolto, sotto la diretta responsabilità del laboratorio che emette il certificato analitico, anche direttamente dal produttore dei rifiuti. Tale circostanza dovrà chiaramente emergere nel testo del “certificato analitico” prodotto.

In ogni caso non verranno accettati:

- “certificati analitici” privi di giudizio di merito;

Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Genova

Sede Legale, Direzione e Uffici Amministrativi

Via G. D’Annunzio, 27 – 16121 Genova

Tel 010 558113 – Fax 010 5584515

info@amiu.genova.it - www.amiu.genova.it - amiupec@amiu.genova.it

Società per Azioni con Unico Socio

Reg. Imp. GE R.E.A. 355781

C.F. e P.I. 03818890109

Capitale sociale: 14.143.276,00 i.v.



- “certificati analitici” emessi da soggetti non titolati e/o non riportanti tutte le informazioni utili a garantire la rappresentatività del campione analizzato rispetto al rifiuto conferito;
- “certificati analitici” privi dell’indicazione, da parte del Chimico, che i parametri ritenuti rilevanti al fine della classificazione del rifiuto siano stati, dallo stesso, selezionati.

In nessun caso sarà accettato, a garanzia della non pericolosità di un rifiuto, un semplice “rapporto di prova”.

L'impostazione qui sopra riportata è stata condivisa con l'ordine interprovinciale dei chimici della Liguria.

IL DIRIGENTE
Area Qualità e Normativa Ambientale
(Ing. Paolo Cinquetti)

A1103005-15-SP/NOAM *pk*

Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Genova

Sede Legale, Direzione e Uffici Amministrativi

Via G. D'Annunzio, 27 – 16121 Genova

Tel 010 558113 – Fax 010 5584515

info@amiu.genova.it - www.amiu.genova.it – amiupec@amiu.genova.it

Società per Azioni con Unico Socio

Reg. Imp. GE R.E.A. 355781

C.F. e P.I. 03818890109

Capitale sociale: 14.143.276,00 i.v.